

INDICE

Amministrazione e sorveglianza

Art. 1	Amministrazione	Pag. 1
Art. 2	Sorveglianza e manutenzione	Pag. 1
Art. 3	Sepolture - Norme generali	Pag. 1
Art. 4	Inumazioni	Pag. 1
Art. 5	Termini di sepoltura	Pag. 2
Art. 6	Occupazione dei posti	Pag. 2
Art. 7	Tumulazioni	Pag. 2
Art. 8	Prescrizioni per le fosse e le casse	Pag. 3
Art. 9	Concessione aree comuni	Pag. 3
Art. 10	Esumazioni ordinarie	Pag. 3
Art. 11	Esumazioni straordinarie	Pag. 3
Art. 12	Posto libero	Pag. 4
Art. 13	Seppellimento di resti	Pag. 4
Art. 14	Concessione aree cinquantennali	Pag. 4
Art. 15	Concessione tombe di famiglia	Pag. 4
Art. 16	Concessione loculo	Pag. 5
Art. 17	Loculi	Pag. 5
Art. 18	Chiusura, iscrizioni, ecc.	Pag. 5
Art. 19	Concessione cinerari	Pag. 5
Art. 20	Chiusura, iscrizioni, ecc.	Pag. 6
Art. 21	Concessione tipo di monumenti ecc.	Pag. 6
Art. 22	Obbligo generale di manutenzione	Pag. 6
Art. 23	Piantagioni, ecc.	Pag. 7
Art. 24	Orari d'apertura	Pag. 7
Art. 25	Bambini non accompagnati, animali, veicoli, ecc.	Pag. 7
Art. 26	Depositi contro i muri di cinta del cimitero	Pag. 7
Art. 27	Lavori all'interno del cimitero	Pag. 7
Art. 28	Cimitero della frazione di Campora	Pag. 8
Art. 29	Tasse	Pag. 8
Art. 30	Misure disciplinari	Pag. 9
Art. 31	Contestazioni	Pag. 9
	Norma abrogativa	Pag. 9
	Entrata in vigore	Pag. 9

REGOLAMENTO ORGANICO DEI CIMITERI COMUNALI DI CANEGGIO E CAMPORA

AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Art. 1

L'amministrazione dei cimiteri è di competenza del Municipio.

Amministrazione

Art. 2

La diretta sorveglianza e manutenzione dei cimiteri è affidata al custode, il quale è posto alle dipendenze del Municipio.

Sorveglianza e manutenzione

Allo stesso competono in particolare:

- la custodia delle chiavi delle porte d'ingresso dei cimiteri;
- la direzione degli operai affossatori;
- la sorveglianza di tutti gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione nei cimiteri, sia per conto del comune che di terzi;
- nonché ogni altro lavoro che si rendesse necessario per la buona conservazione dei cimiteri

SEPOLTURE - NORME GENERALI

Art. 3

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Inumazioni

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:

- a) di persone decesse nel comune qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) di persone attinenti o domiciliate nel comune decesse fuori della giurisdizione comunale;
- c) di persone decesse fuori della giurisdizione comunale, quando vi abbiano diritto come membri beneficiari di una tomba di famiglia o di una cappella;
- d) di persone non attinenti e non domiciliate per le quali una famiglia proprietaria di una cappella facesse richiesta di tumulazione;

e) Il Municipio può concedere le inumazioni di salme e i resti di persone non attinenti e non domiciliate nel comune i cui stretti famigliari sono domiciliati nel comune o che abbiano avuto delle relazioni con il comune.

Art. 4

Termini di sepoltura
Non si può procedere alla sepoltura di una salma senza l'autorizzazione del comune di decesso e prima che sia trascorso il termine indicato dal medico sull'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.

Art. 5

Occupazione dei posti
L'occupazione dei posti nei campi di sepoltura deve di regola farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in ordine progressivo, come al piano regolatore dei cimiteri.

Art. 6

Tumulazioni
Il terreno per le tumulazioni è suddiviso dal piano regolatore dei due cimiteri in:

- a) aree ventennali destinate alle fosse comuni per adulti senza distinzione di sesso;
- b) aree ventennali destinate alle fosse comuni per fanciulli minori di dodici anni;
- c) aree cinquantennali riservate;
- d) loculi murali concessibili per 50 anni senza possibilità di rinnovo;
- e) loculi cinerari concessibili per 30 anni senza possibilità di acquisto preventivo e di rinnovo;
- f) tombe di famiglia;
- g) ossario.

Art. 7

Prescrizioni per le fosse e le casse
Ogni fossa dovrà avere le seguenti dimensioni:

ADULTI: profondità m. 1,80 - larghezza m. 0,80 - lunghezza m. 1,80 - distanza tra due fosse m. 0,40;

FANCIULLI: (minori di dodici anni):
profondità m. 1,50 - larghezza m. 0,60 - lunghezza m. 1,50 - distanza tra due fosse m. 0,40.

Nei campi di sepoltura comuni è assolutamente proibito l'impiego di bare aventi casse metalliche; è prescritto l'uso di legno dolce di uno spessore non superiore a cm. 3.

Una bara può contenere una salma, a eccezione di quelle della madre e del neonato morti all'atto del parto.

Art. 8

Concessione aree comuni
La concessione di un posto ventennale in area comune vale soltanto per la salma della persona a cui si riferisce; è esclusa un'assegnazione anticipata dei posti.

Art. 9

Esumazioni ordinarie
Trascorsi vent'anni dall'inumazione, le salme e i loro resti possono essere rimossi per decisione del Municipio, dandone avviso alla famiglia del defunto tre mesi prima di procedere alla rimozione.

I resti delle salme dopo l'esumazione saranno riposti nell'ossario del cimitero.

Art. 10

Esumazioni straordinarie
Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, per ordine della autorità giudiziaria o dietro richiesta della famiglia.

Salvo il caso d'inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del dipartimento cantonale competente, prima che siano trascorsi i 20 anni dall'inumazione.

Le esumazioni consentite prima di questo tempo devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sua sepoltura deve essere chiesta al dipartimento cantonale competente, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Art. 11

Posto libero

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del municipio, senza rimborso della tassa pagata.

Art. 12

Seppellimento di resti

Le ossa, le ceneri rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche, sono raccolte e seppellite nell'apposito ossario comune del cimitero.

Art. 13

Concessione aree cinquantennali

La concessione delle aree cinquantennali a due posti sovrapposti per attinenti e domiciliati fatta dal Municipio dietro istanza scritta, spiega i suoi effetti solo dopo il versamento della relativa tassa. Trascorso il cinquantennio dell'ultima inumazione, la concessione non è più rinnovabile. In nessun caso sarà concesso lo spurgo riservato prima che siano decorsi 25 anni dall'inumazione. Qualora la salma tumulata in un posto cinquantennale dovesse essere esumata per venire deposta altrove, la concessione decade senz'altro a favore del comune, esclusa qualsiasi rifusione di tassa. È escluso l'acquisto preventivo delle aree cinquantennali.

Art. 14

Concessione tombe di famiglia

Le tombe di famiglia sono suddivise in nicchie o loculi, con intonacatura in cemento. Le tumulazioni, totalmente a carico del o dei proprietari, verranno ermeticamente chiuse mediante un corso di mattoni dello spessore totale non inferiore agli 8 cm. Le stesse non potranno essere rivendute. Possono essere trasferite per successione con il consenso del Municipio. Se il consenso venisse rifiutato, il comune sarà tenuto a rendersene acquirente al prezzo di stima da fissarsi da tecnici, designati dal dipartimento delle opere sociali, divisione dell'igiene, in caso di disaccordo fra le parti. Le cappelle non più utilizzate per estinzione di famiglie proprietarie passano in proprietà e libera disposizione del comune.

Art. 15

Concessione loculo

La concessione è a pagamento, cinquantennale, senza possibilità di rinnovo.

Il loculo viene concesso al momento del decesso e sempre seguendo la numerazione progressiva fissata dal piano regolatore del cimitero. È esclusa la scelta del posto. È garantita l'assegnazione anticipata, su richiesta, di un secondo loculo al momento del decesso del coniuge. La designazione è consigliabile col sistema verticale alternato.

Art. 16

Loculi

Ogni loculo può contenere, oltre alla salma della madre, quella del neonato, morto all'atto del parto e i resti o le ceneri del coniuge premorto.

Analogamente, può contenere i resti o le ceneri della moglie premorta oltre alla salma del coniuge.

Essi devono essere contenuti in un'apposita cassetta prevista per i loculi del cinerario fornita dal comune a prezzo di costo.

Art. 17

Chiusura, iscrizioni, ecc.

I loculi verranno chiusi a carico del concessionario, con un tavolato in muratura e, in seguito, da una lastra di marmo fornita dal comune, la cui sostituzione, in caso di rottura o per altre ragioni, sarà eseguita a carico del comune, con diritto di rivalsa sul concessionario solo quando risulti una sua diretta responsabilità.

Sulla lastra di marmo saranno iscritti, coi caratteri e nelle disposizioni prescritte dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, nonché il loro anno di nascita e di morte.

Altre iscrizioni non saranno permesse.

Sarà inoltre permesso applicare sulla lastra marmorea un medaglione metallico porta-fotografia, un vasetto porta-fiori pure metallico nonché un eventuale simbolo religioso di tipo e misura uniformi e anche nel modo autorizzato dal Municipio. La spesa delle iscrizioni del medaglione porta-fotografia e del vasetto porta-fiori sono a carico del concessionario.

Non è permessa l'applicazione di portaceri sulla lastra di marmo.

Art. 18

Concessione cinerari

Le assegnazioni sono trentennali senza possibilità di rinnovo. Le celle vengono concesse solo al momento del decesso e sempre seguendo la numerazione progressiva fissata dal piano regolatore del cimitero. È garantita l'assegnazione anticipata, su richiesta, di una seconda cella al momento del decesso del coniuge.

Art. 19

Chiusura, iscrizioni, ecc.

A chiusura delle celle verrà posata una lastra di marmo, fornita dal comune, la cui sostituzione, in caso di rottura o per altre ragioni, sarà eseguita dal comune, con diritto di rivalsa sul concessionario, solo quando risulti una sua diretta responsabilità.

Sulla lastra marmorea saranno iscritti, con i caratteri e nella disposizione prescritti dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o del defunti, nonché il loro anno di nascita e di morte; altre iscrizioni non sono permesse.

Sarà inoltre permesso applicare sulla lastra marmorea un medaglione metallico porta-fotografia, un vasetto porta-fiori pure metallico nonché un eventuale simbolo religioso di tipo e misura uniformi e anche nel modo autorizzato dal Municipio.

Le spese di chiusura della cella, delle iscrizioni, del medaglione porta-fotografia, del vasetto porta-fiori e del simbolo religioso sono a carico del concessionario.

Non è permessa l'applicazione di portaceri sulla lastra di marmo.

Art. 20

Concessione tipo di monumenti ecc.

È concessa la posa, previa autorizzazione del Municipio, al quale è d'obbligo presentare il relativo progetto:

a) di monumenti funebri sulle tombe comuni, dimensioni cm. 180 x 70, altezza cm. 105 per vent'anni senza rinnovo.

Sulle tombe dei bambini le dimensioni dovranno essere la metà e comunque non superiori alla metà di quelle previste per gli adulti;

b) di cordoni in vivo, in cotto, in pietra artificiale, in ferro, che recingono la fossa delle dimensioni di cm. 180 x 70;

c) idem sulle tombe cinquantennali sino allo scadere della concessione;

d) monumenti o lapidi sulle tombe di famiglia dovranno essere staccati dal muro di cinta.

Non saranno ammessi monumenti, lapidi, dipinti e iscrizioni che offendano i sentimenti religiosi e il rispetto dei defunti.

Art. 21

Obbligo generale di manutenzione

I monumenti, le lapidi, le croci già esistenti e ogni altro ricordo funebre che verrà posto nel cimitero, saranno, per tutta la durata della concessione, di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione;

qualora gli interessati non vi provvedano, il Municipio, previa diffida, la eseguirà a spese degli interessati.

In casi gravi il Municipio potrà pure decretare il decadimento della concessione.

Art. 22

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti a basso fusto, sempreverdi, regolati in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di cm. 100.

Il Municipio, previo avviso agli interessati, ha la facoltà di regolare e anche estirpare quelle piantagioni che non sono conformi al regolamento.

Sono vietate le bordure delle tombe con siepi di qualsiasi natura, nonché l'uso di scatole di latta o di bottiglie quali porta-fiori.

Art. 23

Il cimitero rimarrà ordinariamente aperto.

Orari d'apertura

Art. 24

È proibito l'ingresso al cimitero ai bambini che non sono accompagnati da persone adulte, le quali saranno responsabili del contenuto dei primi.

È vietata l'introduzione di animali nel recinto del cimitero. È pure vietata l'entrata di ogni veicolo.

Bambini non accompagnati, animali, veicoli, ecc.

Art. 25

Nessun proprietario di terreni confinanti con il cimitero potrà far deposito di qualsiasi natura contro i muri di cinta, tenere piante le quali con le radici o con i rami possono invadere e occupare l'area del cimitero o danneggiare il muro di cinta.

Depositi contro i muri di cinta del cimitero

Art. 26

I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati nell'interno del cimitero, ma dovranno esservi trasportati già in condizione per essere posti in opera.

Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifacimento che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Lavori all'interno del cimitero

Non è permesso nessun lavoro alle tombe e alle cappelle nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.

Art. 29

Qualsiasi infrazione al presente regolamento, scalamento dei muri di cinta, rottura dei muri, sfregio di lapidi, indecenza, ecc. saranno soggetti a una multa di fr. 100.- fino a fr. 500.-; il Municipio si riserva l'azione civile per il risarcimento dei danni, nonché quella penale.

Misure disciplinari

Art. 27

Al presente regolamento è soggetto anche il cimitero della frazione di Campora in quanto anch'esso comunale.

Cimitero della frazione di Campora

Art. 30

Il municipio decide ogni e qualsiasi contestazione relativa alla interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Contestazioni

Art. 28

TASSE

	CAMPI COMUNI	AREE CINQUANTENNALI (art. 13 - posto doppio)	LOCULI MURALI	CINERARI
DOMICILIATI	GRATUITO	fr. 1'000.-	fr. 2'000.-	GRATUITO
NON DOMICILIATI	fr. 500.- + scavo	escluso	fr. 3'500.-	fr. 400.-
ATTINENTI	fr. 500.- + scavo	fr. 2'000.-	fr. 3'500.-	fr. 400.-

Art. 31

Il presente regolamento abroga e sostituisce quello del 29 luglio 1965. Esso entrerà in vigore solo dopo l'approvazione da parte delle competenti autorità cantonali.

Norma abrogativa Entrata in vigore

* * * * *

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DELL'11 luglio 1990.

RATIFICATO DAL DIPARTIMENTO DELL'INTERNO CON RISOLUZIONE DELL'8 agosto 1991 (57 - RE - 1157/LB/pr)

§ 1. Introduzione di salme provenienti da altra giurisdizione
 fr. 200.-

Tassa introduzione in tombe di famiglia di salme provenienti da altra giurisdizione

§ 2. Tassa di assistenza agente municipale
 fr. 100.-

Esumazione straordinaria